



# TRIBUNALE DI TRANI

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Trani, 6.7.2015

Prot. n. 1650

Al direttore amministrativo dr. ssa A. Scagliola  
Sede

*E, per conoscenza:*  
Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
ROMA

Al Presidente del Tribunale  
Sede

Al Presidente del C.O.A.  
sede

**OGGETTO:** opposizione allo stato passivo; contributo unificato; precisazioni e contestuale rappresentazione della opportunità di formulare apposito quesito.

Con nota del 15.6.2015, relativa alla questione del contributo unificato dovuto per l'opposizione allo stato passivo, Lei mi ha informato delle *"forti resistenze alla corresponsione del contributo unificato nella misura richiesta da questo tribunale per effetto delle disposizioni impartite dalla S. V. con nota del 2.2.2012, prot. n. 156"*.

La quantificazione del contributo unificato *"con riferimento al valore della domanda aumentato della metà"* sarebbe avvenuta in virtù di quanto precisato in detta mia nota del 2.2.2012.

E, in considerazione delle *"forti pressioni esercitate dagli avvocati e dell'elevatissima differenza nel calcolo dell'importo del contributo [...]"*, Lei conclude chiedendomi di valutare l'opportunità della formulazione di quesito al superiore Ministero.

In merito alla questione da Lei sollevata, osservo e preciso quanto segue.

Con la riferita nota n. 156 del 2.2.2012, affermavo che *"l'opposizione allo stato passivo e i due altri rimedi previsti dagli artt. 98 e segg. l. fall. si configurano come giudizi di secondo grado e che, quindi, in quanto tali, sono assoggettati all'aumento del 50% del contributo unificato."*

Nulla però dicevo in ordine all'importo del contributo unificato sul quale operare l'aumento del 50%; tutto il discorso era, invero, incentrato sulla novità di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 12.11.2011, che ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 13 del T.U. 1154/2002 (*"il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione"*): il procedimento di opposizione allo stato passivo non aveva subito in tale occasione alcuna modifica e la sua disciplina restava quella della riforma del 2006 e del 2007.

Appare quindi necessario ed opportuno, alla luce di quanto da Lei segnalato, offrire elementi di possibile chiarificazione, sia con riguardo all'importo – base dovuto per l'opposizione allo stato passivo, sia, in via di integrazione di quanto già osservato in precedenza, con riguardo alla applicabilità dell'aumento della metà del contributo unificato, quale conseguenza della configurazione del predetto procedimento in termini di *giudizio di impugnazione*.

**1) Importo - base di riferimento per la determinazione del contributo unificato dovuto per l'opposizione allo stato passivo.**

La riforma della legge fallimentare ha unificato in un unico modello procedimentale, delineato dall'art. 99, l'opposizione allo stato passivo del creditore totalmente o parzialmente escluso, l'impugnazione per l'esclusione di altro credito, la revocazione del provvedimento di ammissione.

L'art. 99 della legge fallimentare prevede una minuziosa articolazione delle attività del giudice e delle parti, disegnando un rito che assicura le garanzie essenziali in ordine al contraddittorio in un quadro di maggiore snellezza della procedura. La disciplina dettata dalla nuova norma costituisce sicura innovazione rispetto al rito contenzioso ordinario, cui si richiamava la legge originaria del 1942, ma risulta strutturalmente distante anche dal modello camerale puro disciplinato dagli artt. 737-742 c.p.c.. Questo distacco si registra sin dal decreto 5/2006 e si consolida con il decreto 169/2007, nel quale scompare invero anche l'esplicito riferimento alla "*camera di consiglio*", contenuto nel terzo comma dell'art. 99 come riformato dal primo decreto. Soppressione giustificata dal fatto che la predetta espressa previsione sarebbe stata "*giudicata inutile dal legislatore, verosimilmente perché apparsa meramente definitiva, al cospetto della articolata ritualizzazione delle attività delle parti e del giudice [...]*" (così, D. Plenteda, "*Profili processuali del fallimento dopo la riforma*", IPSOA, 2008; per lo stesso autore, "*il rito, che è strutturato sul modello dell'art. 18 [...] è camerale [...]*".)

La vicenda dei procedimenti camerale speciali, strutturalmente "arricchiti" rispetto allo schema tipico, tra origine dalla introduzione, nel 1950, dell'art. 742 bis c.p.c., che ha aperto una breccia larghissima all'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 737-742 c.p.c., generando molteplici interventi legislativi, i quali hanno esteso, con taluni opportuni adattamenti, la scarsa disciplina in discorso al campo dei diritti soggettivi. Sono stati così introdotti, in modo disordinato, molteplici distinti procedimenti camerale speciali (c.d. *cameralizzazione* dei diritti).

La proliferazione di procedimenti camerale speciali ha prodotto la configurazione in termini di contenitore unico - comprendente procedimenti volontari e contenziosi - del procedimento camerale. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a S.U. con la nota sentenza n. 5629 del 1996, con la quale la Suprema Corte ha affermato che il legislatore è libero di scegliere il rito attraverso il quale attuare la tutela giurisdizionale, purché siano garantiti il diritto di difesa e il contraddittorio, ove siano in gioco diritti o *status*.

Nel contenitore unico, molti sono i moduli procedimentali che si collocano, in uno spazio intermedio dai contorni non ben definiti, tra il modello generale di procedimento disegnato dagli artt. 737 e segg. e il procedimento di cognizione ordinario, e che uniscono il richiamo implicito o esplicito alla trattazione anche parziale in camera di consiglio a previsioni del tutto difformi rispetto allo schema tipico delineato dalla richiamata disciplina.

Si tratta di "procedimenti di varia natura e struttura, in una sfumata gamma di ipotesi normative" (Antonella Di Florio, "*Volontaria giurisdizione e rito camerale*", Giuffrè, 2004); dottrina e giurisprudenza hanno costantemente sottolineato che le disposizioni di cui agli artt. 737 – 742 c.p.c. "*costituiscono il nucleo di disciplina generale del rito camerale, per le quali vale il principio secondo cui lex specialis derogat legi generali*" ((A. Di Florio); in particolare, "*le norme di carattere processuale della legge fallimentare prevalgono sulle norme procedurali*" di cui al predetto gruppo di norme, come sancito da Cass., sez. I, 25.11.21998, n. 11944, in tema di "*autonomo sistema di impugnazione*" della sentenza dichiarativa di fallimento.

La riconduzione del procedimento ex art. 99 legge fall. allo schema camerale è enunciata dalla stessa relazione al d. lgs. 169/2007: *“l'articolo 6, comma 4 sostituisce l'art. 99 del r.d., omologando il procedimento per le impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo ad uno schema uniforme di rito camerale fallimentare, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla specificità delle controversie trattate.”*.

Sia in giurisprudenza, che in dottrina, è quasi unanimemente confermato l'inquadramento del procedimento ex art. 99 legge fall. nel contenitore dei procedimenti camerali speciali. Così, ad esempio, Trib. Novara, 27.12.2009: *“[...] anche nei procedimenti camerali di natura contenziosa quale è il procedimento di opposizione allo stato passivo, di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., introdotto con la legge di riforma della procedura fallimentare, la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore.”* E' una decisione che rileva in questa sede anche perché, dopo aver ribadito che il procedimento camerale è un *contenitore neutro*, precisa che *“il legislatore ha minuziosamente regolato tutte le fasi del sub procedimento [...] non si può dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati artt. 98 e 99 l. fall. sia quella di un giudizio speciale avente natura contenziosa e a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del principio del contraddittorio e del giusto processo, con emissione di un provvedimento che pur avendo forma di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria, seppur nei limiti endofallimentari di partecipazione al concorso; [...]”*. Anche per Trib. Udine, 26.6.2008, il procedimento in discorso è un *“procedimento camerale di natura contenziosa”* (conformi: Trib. Venezia, 26.7.2012, Trib. Reggio Emilia, 23.2.2012)

Per quanto riguarda la dottrina, è stato detto, ad esempio, che *“il legislatore ha adottato un procedimento camerale a contraddittorio sostanzialmente pieno”* (A. PALUCHOWSKI, in A. PAJARDI-A. PALUCHOWSKI *“Manuale di diritto fallimentare”*, Giuffrè, 2008) e che *“il modello scelto è un modello ad hoc: ispirato a quello camerale, ma in cui non mancano aspetti mutuati da alcuni riti speciali di cognizione. In particolare, il legislatore introduce una scansione puntuale di forme e termini, che sottopone ad un rigido regime di preclusioni.”* (G. Guizzi, in *“Diritto fallimentare”*, N. Abriani e altri, Giuffrè, 2008).

Tenuto conto dell'inquadramento, quanto meno molto verosimile, del procedimento ex art. 99 legge fall. nella categoria dei procedimenti camerali speciali, l'importo – base del contributo unificato non può essere tratto dal valore del processo secondo il criterio di cui all'art. 13, c. 1, T.U. 115/2002, ma è quello fisso di cui alla lett. b) del comma 1 del citato testo unico, che fa riferimento agli artt. 737-742 (*“per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo IV, del codice di procedura civile”*). Oltre a tutto, affiancando a tale richiamo il riferimento ai processi di volontaria giurisdizione, detta norma conferma che, nella *ratio* delle previsioni del citato T.U. 115, il riferimento al rito camerale deve intendersi comprensivo dei procedimenti camerali speciali: diversamente opinando, la previsione relativa ai procedimenti disciplinati da agli artt. 737-742 si risolverebbe in una duplicazione della previsione relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, e resterebbe, quindi, priva di qualsiasi efficacia.

Del resto, durante la vigenza della vecchia legge fallimentare, la stessa circolare ministeriale n.3 del 13.5.2002 precisava che *“Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del comma 1 della Tabella 1, ai sensi del comma 4 bis della medesima Tabella, che ha richiamato i procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di procedura civile (contributo unificato pari a euro 62).”*: nel 2002, i procedimenti camerali fallimentari possedevano già una struttura speciale rispetto allo schema tipico delineato dal codice di rito, soprattutto per effetto dell'opera integratrice e *sanante* della giurisprudenza.

## **2) Configurazione dell'opposizione allo stato passivo in termini di *giudizio di impugnazione*.**

In nota 2.2.2012 citata, ho svolto alcune considerazioni in merito al concetto di impugnazione. Riporto di seguito alcuni passi più significativi.

<<< L'appello è "il primo e più ampio mezzo appartenente alla categoria delle impugnazioni ordinarie" (così la relazione 18.9.2006 dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)). L'impugnazione, in senso lato, è un rimedio contro gli atti giuridici in generale. Tra questi ultimi, è il provvedimento del giudice, in particolare, a poter costituire oggetto di impugnazione. In questo caso, l'impugnazione può essere rivolta o all'eliminazione del provvedimento medesimo o alla sua sostituzione. Il codice di procedura civile contiene una norma – l'art. 323 – che individua i mezzi classici di impugnazione delle sentenze. Ma, al di fuori di tale articolo, e al di fuori dello stesso codice, esistono moltissime disposizioni che prevedono la possibilità di "attaccare" un provvedimento del giudice, attraverso atti che ricevono denominazioni ulteriori, rispetto a quelle di cui all'art. 323, dal sistema normativo.

L'appello, tuttavia, costituisce la chiave di lettura della norma in esame, in quanto esprime il nucleo essenziale, pur non esaustivo (con riguardo alla intera configurazione strutturale dell'appello, sarebbe meglio dire *non tassativo*), del concetto di *giudizio di impugnazione* in senso tecnico, stretto: *il riesame della causa nel merito ad opera di un diverso giudice*. [...]

L'interpretazione funzionale della normativa vigente in materia di contributo unificato porta, in definitiva, a ritenere che per *giudizi di impugnazione* debbano intendersi i giudizi consistenti in un riesame, ad opera di un diverso giudice, della causa decisa con provvedimento di un primo giudice (sentenza, decreto, ordinanza) conclusivo di un grado del processo (come avviene, in particolare, per l'appello), o di una fase del processo (come accade per il regolamento di competenza) o dell'intero processo (come per le c.d. impugnazioni straordinarie). Come regola generale, in assenza di un previo giudizio-procedimento di prima istanza avviato con l'iscrizione a ruolo proprio di *quella* causa, siamo fuori dell'impugnazione in senso tecnico e non può parlarsi, a mio avviso, di *giudizio di impugnazione* rilevante ai fini dell'aumento di cui discorriamo. >>>

Che i giudizi di impugnazione, rilevanti ai fini dell'aumento della metà del contributo unificato, non sono soltanto quelli di cui all'art. 323 c.p.c., è stato successivamente confermato dalla ministeriale 11.5.2012: "Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale. Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo. [...]"

Sussistono, a mio avviso, ragionevoli motivi per sostenere che l'opposizione allo stato passivo sia un giudizio di impugnazione. Ritengo opportuno, in proposito, rielaborare e integrare il discorso svolto in nota 2.2.2012.

Ammessa prevalentemente (con il contrario avviso della Consulta) già sotto la vigenza della legge originaria del 1942 la natura impugnatoria dei tre rimedi di cui all'art. 99 l. fall. – soprattutto in via di logica derivazione dal riconoscimento della piena valenza giurisdizionale della fase di verifica dei crediti – oggi l'intitolazione dell'art. 98 ("impugnazioni"); la soppressione della previsione relativa alla appellabilità della decisione finale (che è soltanto ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 99, ult. c. ) e l'accentuazione della terzietà del giudice, e, al tempo stesso, del contraddittorio tra le parti nella nuova disciplina del procedimento di verifica dei crediti di cui agli artt. 92 e segg.; la circostanza che "Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio." (art. 98, c. 9), appaiono determinare il consolidamento definitivo della tesi della natura impugnatoria. Tesi che trova ampio riscontro in giurisprudenza e in dottrina.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, favorevole alla tesi della natura impugnatoria anche nel periodo di vigenza della vecchia legge fallimentare, non s'interroga, normalmente, sulla natura di impugnazione o meno dell'opposizione in discorso, non mette in discussione tale natura, ma parte dal presupposto che di giudizio di impugnazione, pur dissimile dall'appello, si tratti, per trarne puntuali conclusioni sul piano della disciplina processuale applicabile. Così, per esempio, si esprime Cass., sezione I civile, sentenza

4 aprile 2013, n. 8246: "L'art. 99 L. fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio e quindi non ammette né domande nuove da parte dell'opponente (Cass. 8 giugno 2012, n. 9341; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900) né domande riconvenzionali del curatore, non previste dal comma quinto della disposizione. Il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è, tuttavia, un giudizio d'appello (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; Cass. ord. 22 febbraio 2012 n. 2677) poiché mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed all'esito di un procedimento che non prevede la formalizzazione della posizione del curatore come parte processuale contrapposta al creditore.[...]". Anche per Cassazione, sezione I civile, sentenza 9 maggio 2013, n. 11026, "il giudizio di opposizione, pur essendo certamente un giudizio di impugnazione non è, tuttavia, un giudizio d'appello [...]. Si deve, pertanto, ritenere che la disciplina applicabile al giudizio di opposizione in tema di eccezioni e documenti deve essere ricercata nello stesso L. Fall., art. 99."

Una più ampia disamina della questione, con un'analisi che tende ad estendersi significativamente, per le conclusioni che sembrano potersi indurre circa la natura del procedimento in questione, alla fase antecedente della verifica è rintracciabile nella sentenza Cass. Sez. I Civile, 22 marzo 2010, n. 6900, richiamata nella nota 2.2.2012 e di particolare rilevanza ai fini del nostro discorso. Osserva la Suprema Corte: "Occorre però aggiungere che la questione deve oggi essere esaminata sotto la diversa prospettiva imposta dalla riforma del procedimento di accertamento del passivo nel fallimento, nella fase necessaria che precede l'eventuale opposizione, e nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione. Prima di tale riforma, infatti, il procedimento in questione (il procedimento di accertamento del passivo nel fallimento) era regolato bensì come procedimento giurisdizionale, ma senza contraddittorio, essendo il contraddittorio posticipato alla fase successiva ed eventuale dell'opposizione. Sulla domanda di ammissione al passivo, pertanto, il giudice si pronunciava direttamente, ancorché con l'assistenza del curatore, ammettendo in tutto o in parte i crediti [...]. La posizione delle parti, nel successivo giudizio di opposizione, era pertanto genericamente paragonabile a quello che esse assumono nell'opposizione ad un provvedimento assunto inaudita altera parte, in cui deve assicurarsi - per la prima volta - la pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa. In tale quadro, anche l'ammissibilità della domanda riconvenzionale della curatela doveva tener conto del fatto che l'opposizione introduceva un giudizio a tutti gli effetti di primo grado; e i rimedi impugnatori previsti contro il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione erano quelli tipici della sentenza di primo grado, comprendendo in particolare l'appello, ed escludendo quindi di regola il ricorso diretto per Cassazione. Il quadro appena descritto è stato radicalmente modificato con la novella n. 5 del 2006. In essa [la novella n. 5/2006], l'opposizione del creditore o del titolare di beni mobili o immobili per le domande respinte [...] è regolata in modo dettagliato con una disciplina autonoma, e non potrebbe essere assimilata ad altri giudizi di opposizione che si propongono davanti allo stesso giudice (significativo, in questo senso, è l'espreso divieto di partecipazione al collegio da parte del giudice delegato al fallimento). La configurazione di tali giudizi in senso inequivocabilmente impugnatorio appare incompatibile con l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, quali le domande riconvenzionali."

L'evoluzione delle due fasi finalizzate all'accertamento del passivo mostra il mutamento radicale della fase necessaria della verifica dei crediti, che, prima della riforma, era un procedimento a carattere inquisitorio e che, con la riforma del 2006-2007, registra "l'accentuazione del principio dispositivo" - art. 95, c. 3 l. fall.; "il curatore è collocato a pieno diritto nella posizione formale e sostanziale di contraddittore, parte passiva del procedimento [...]" (D. Plenteda, op. cit.).

È importante, allora, soffermarsi sulle attuali caratteristiche del procedimento volto all'accertamento del passivo. In dottrina, leggiamo che: "[...] è un modello di cognizione sommaria camerale, creato ad hoc, un modello [...] di cognizione arricchita rispetto a quello del tipico rito camerale definito dal c.p.c.. Un modello [...] egualmente rispettoso [come il processo a cognizione piena] delle garanzie che sono proprie della giurisdizione, in primis del diritto ad un contraddittorio pieno ed effettivo. Un procedimento che si instaura all'interno appunto di un procedimento comune a tutte le domande di ammissione [...]. In coerenza con la natura di

procedimento giurisdizionale, anche quello di accertamento del passivo soggiace al principio della domanda [...]; il diritto di concorrere al riparto [...] deve essere fatto valere dal creditore con specifico atto - la domanda di ammissione che, come ogni altro atto introduttivo di un giudizio, deve contenere gli elementi costitutivi del diritto azionato." (G. Guizzi, op. cit.).

In consonanza con D. Plenteda (consigliere della Corte Cassazione) è il contributo "L'accertamento dello stato passivo" (in [www.3.unisi.it](http://www.3.unisi.it)) dell'Avvocato Generale della Corte di Cassazione dr. Umberto Apice.

Riporto di seguito alcuni passi di grande rilevanza: "Il procedimento di accertamento del passivo, in sintesi, identifica una espressione di giurisdizione contenziosa cognitoria, scandita in due fasi: una davanti al giudice delegato e l'altra (eventuale) davanti al tribunale. La prima fase è caratterizzata da spiccati caratteri sommari, per poi eventualmente recuperare la cognizione piena in caso di impugnazione. [...] Con la riforma il giudice delegato ed il curatore da organi della procedura, con sorveglianza del primo organo sull'operato del secondo, "cambiano l'abito" e divengono nel procedimento di verifica rispettivamente giudice della decisione e parte processuale. [...] Il curatore deve eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione. [...] Nella normativa si ravvisa, quindi, uno spostamento della formazione del passivo dal giudice delegato al curatore che, se da un lato obbedisce all'esigenza di recuperare i primari valori di terzietà e di imparzialità del giudice, dall'altro attribuisce al curatore un gravoso compito di autentica parte processuale e non più di "assistente" dell'autorità giudiziaria. [...] Oggi il contraddittorio si cristallizzerà all'udienza di verifica innanzi al giudice delegato, ove in primis (ed in verbale di udienza) il curatore prenderà definitivamente posizione sulla domanda di cui sia stata eventualmente integrata una documentazione probatoria. Questo nuovo meccanismo rende l'udienza di accertamento del passivo il momento centrale del procedimento di verifica; [...] Nella considerazione che il curatore è divenuto parte formale del procedimento di verifica con potere di eccepire fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché di eccepire l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione, ne consegue che il giudice delegato può decidere solo sulle domande ed eccezioni formalmente sollevate dalle parti; in altri termini l'intervento del giudice, che recupera la sua posizione di terzietà ed imparzialità, è richiesto solo ove vi siano contestazioni tra la posizione del creditore ricorrente e quella del curatore. [...] In definitiva il giudice delegato assume il ruolo di giudice terzo e imparziale risolutore di conflitti nel contraddittorio tra le parti, privo di poteri ufficiosi di indagine; la sua posizione è ora assimilabile, pur permanendo la sostanziale differenza della natura sommaria del procedimento, a quella del giudice in un ordinario giudizio di cognizione, tenuto al rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. [...] In sostanza il giudice delegato non ha più i poteri discrezionali che gli venivano riconosciuti nel vigore della L.F. del 1942 ed inoltre non potrà far parte del collegio che dovrà eventualmente decidere sulle impugnazioni allo stato passivo. Nel contempo il curatore è stato riconosciuto come parte formale del processo, in posizione di parità rispetto all'altra (creditore ricorrente) e gli è stata riconosciuta in sede di impugnazione medesima posizione di parità. [...] In definitiva la disposizione (art. 99) sembra confermare il fatto che **con l'impugnazione allo stato passivo si instaura un giudizio di secondo grado**, per il quale dovrebbero valere i limiti propri dei giudizi di gravame e da ciò si potrebbe desumere che il curatore dovrebbe sempre costituirsi in tale giudizio."

E di "decisione (il decreto di esecutività dello stato passivo emesso ai sensi dell'art. 96 legge fall.) che chiude un giudizio e non più una fase di un processo unitario che non può essere inquadrato tra i procedimenti a cognizione sommaria [...]" parla lo stesso D. Plenteda (op. citata); che prosegue: "Se qualche dubbio consentiva il r.d.n. 267/1942 sulla natura impugnatoria dei tre rimedi [...] la riforma ha definitivamente risolto ogni questione a riguardo, modellando il procedimento impugnatorio, all'interno del rito camerale, sulle linee del procedimento contenzioso ordinario." La presenza di una "pronunzia resa nella pienezza del contraddittorio dinanzi ad un giudice terzo" esclude ogni motivo per attribuire ai rimedi di cui agli artt. 98 e 99 "il ruolo di fase del procedimento di accertamento del passivo, sulla quale innestare gli ordinari mezzi di impugnazione, dall'appello al giudizio di cassazione, oltre a quelli straordinari. L'attuale sistema conosce, dunque, una impugnazione di merito, endofallimentare, ed una di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, l'una e l'altra

legate al vincolo della soccombenza." (La distinzione che riemerge è quella rispetto alle impugnazioni codicistiche, atteso che l'opposizione allo stato passivo se ne discosta "per l'ampiezza del procedimento impugnatorio, in cui è dato spazio ai mezzi di prova, hic et inde, e le eccezioni proponibili, sia dell'impugnante che dei resistenti, non conoscono limitazioni, mentre le prescrizioni al riguardo che si leggono nel n. 4 del 3° comma e nel comma 7° sono di segno opposto a quelle degli artt. 345 e 346 c.p.c..")

Vi sono argomenti di ordine storico, poi, che sembrano confermare indirettamente che il quadro normativo di attuale riferimento conduca alla conclusione suddetta (opposizione quale giudizio di impugnazione). Se la Corte di Cassazione, infatti, ha sempre sposato la tesi della natura impugnatoria dell'opposizione in discorso, la tesi di una distinta e successiva fase del giudizio di primo grado, volta al riesame, in sede di cognizione piena ed esauriente, dei risultati cui sia approdata la precedente fase sulla scorta della delibazione sommaria assunta dal g.d., aveva, come ho anticipato, nel periodo antecedente la riforma del 2006, il non certo trascurabile avallo della Corte Costituzionale (cfr. Avv. R. D'Argento, "L'istruzione probatoria nel giudizio di opposizione allo stato passivo", 2005 in [www.ilfallimento.it](http://www.ilfallimento.it); sue le osservazioni che si riportano di seguito). La Consulta ebbe a riconoscere che la verifica dello stato passivo si alterna(va) da una prima fase sommaria, "fondata su materiale probatorio di carattere esclusivamente cartolare", ad una successiva eventuale fase dalla cognizione piena (l'opposizione ex art. 98 L.F.), "finalizzata a raccogliere elementi utili alla decisione del collegio sulla base dei motivi dell'opposizione stessa, suscettibili d'introdurre nuovo materiale probatorio" (ord. n. 304/1998). Ad avviso della Consulta, la natura non impugnatoria si giustifica(va) soprattutto, però, in ragione della circostanza che la diversa intensità della cognizione (sommaria nella prima fase e piena nella seconda) non ricadesse sulla medesima *res iudicata*. Difatti, con l'opposizione allo stato passivo si apre (si apriva) un ordinario giudizio di cognizione, all'esito del quale il provvedimento interno ed a rilievo esclusivamente endoconcorsuale (il decreto di esecutività dello stato passivo) diviene (diveniva) sentenza idonea al passaggio in giudicato ed a produrre effetti anche al di fuori della procedura concorsuale. Quindi, la capacità dell'opposizione di generare effetti ulteriori ed in qualche modo diversi rispetto a quelli prodotti dal provvedimento sindacato mal si concilia(va) con i caratteri propri del mezzo di impugnazione.

In effetti, se l'opposizione avesse funzione di solo controllo del decreto di esecutività, il provvedimento che dell'opposizione decide non potrebbe che riformarlo (o confermarlo), mai avere rispetto ad esso un'efficacia ulteriore e diversa. Ciò, invece, è quanto ritiene (ritenne) la Consulta, per la quale "alla stregua del diritto vivente, l'efficacia preclusiva dello stato passivo non opposto è di natura meramente endoprocessuale e solo la sentenza resa sull'opposizione è suscettibile di assumere effetti di giudicato" (ordinanza n. 167/2001).

E' evidente che gli argomenti su cui la Consulta fondava il suo convincimento circa la natura non impugnatoria dell'opposizione allo stato passivo sono da ritenere in gran parte superati alla luce della riforma del 2006 e del 2007.

Se si ammette, come appare consentire la lettera dell'art. 13, c. 1 bis T.U. 115/2002 e come dichiara la ministeriale citata del 13.5.2012, che "giudizi di impugnazione" sono anche quelli non espressamente previsti dall'art. 323 c.p.c., non dovrebbe destare troppe perplessità la distinzione più volte emersa tra opposizione allo stato passivo e appello.

Né dovrebbe costituire un problema l'inerenza del procedimento in discorso alla più ampia ed unica procedura fallimentare, procedura che potrebbe apparire, si eccepirebbe, come un insieme di sequenze procedimentali che si sviluppano tutte entro i confini di uno stesso grado di giudizio – il primo. Neanche dovrebbe apparire insormontabile l'obiezione basata sulla inesistenza di una previa iscrizione a ruolo del procedimento di accertamento del passivo, con conseguente pagamento di un (primo) contributo unificato.

Sotto il primo aspetto, va ricordato, per quanto l'argomento non appaia dirimente, che l'opposizione *de quo* è un procedimento *naturalmente* eventuale (sussiste solo in quanto vi sia impugnazione del decreto

che rende esecutivo lo stato passivo) alla stregua di qualsiasi impugnazione: se tutto ciò che è proceduralmente necessario appartiene ad un primo e articolato grado della procedura fallimentare, una sequenza di atti a carattere eventuale e l'iscrizione a ruolo possono verosimilmente segnalare la introduzione di un percorso procedurale aggiuntivo, che si sviluppa in un grado ulteriore rispetto a quello in cui si inquadra la fase-procedimento a carattere necessario (necessarietà che registra l'eccezione di cui all'art. 102 l. fall. - "Il tribunale [...] dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire [...]"). La circostanza che il giudice sia diverso non solo strutturalmente (unipersonale - giudice relatore - e, poi, collegiale), ma anche nella identità dei suoi componenti (non potendo il giudice delegato far parte del collegio) è indice, probabilmente, che la volontà del legislatore si è indirizzata verso un'evoluzione della vicenda processuale che non ha la portata, più limitata, del passaggio da una fase a un'altra dello stesso procedimento (il giudice delegato porterebbe invero celerità al procedimento, con la specifica conoscenza acquisita, se vi partecipasse), ma quella più netta del trasferimento della questione controversa al giudice del successivo grado di giudizio.

La riferita trasformazione netta, della fase necessaria dell'accertamento del passivo, in giudizio tra parti rende ora, a mio avviso, più visibile il concretarsi del principio, immanente al concetto di impugnazione, della soccombenza, che presuppone una parte perdente e una parte vincitrice, quest'ultima ora identificabile nel curatore, che è controparte nella fase necessaria e nei confronti del quale è proposta l'opposizione (art. 98, c. 2).

Quanto alla obiezione consistente nel fatto che il procedimento volto all'accertamento del passivo non sconta il pagamento di alcun contributo unificato vanno evidenziate: a) la lettera della legge, sia in riferimento all'art. 9 (*ciascun grado di giudizio, nel processo civile ...*), sia in riferimento all'art. 13, c. 1 bis T.U. 115/2002 (*giudizi di impugnazione*); b) la complessità strutturale della procedura fallimentare, nella quale si inserisce la fase-procedimento volta ad accertare il passivo e la quale sconta (art. 13, c. 5) un "suo" complessivo contributo unificato, che ha riguardo alla procedura che parte dalla sentenza dichiarativa di fallimento e giunge alla chiusura del fallimento stesso (secondo quanto riferisce testualmente il comma 5 citato).

L'ampia e articolata disamina che precede, lungi dal pretendere di raggiungere risultati certi, è finalizzata a mettere in luce ed approfondire aspetti che appaiono rilevanti nella complessa questione analizzata. Al tempo stesso, quell'ampiezza è indice della sussistenza di apprezzabili e, direi, inevitabili margini di incertezza, come è comprovato dalle diversificate soluzioni adottate negli uffici giudiziari e dalle riviste telematiche che ospitano le tabelle degli importi del contributo unificato.

Per tale ragione, se, da un lato, **la mia direttiva, ad efficacia immediata, è nel senso che l'opposizione allo stato passivo debba scontare il contributo unificato previsto nella misura fissa di cui della lett. b) del 1° comma dell'art. 13 del T.U. 115/2002 (con riferimento ai "processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo IV, del codice di procedura civile"), con l'aumento del 50 %, previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo per i giudizi di impugnazione**, d'altro lato, ritengo opportuno inoltrare la presente nota al superiore Ministero, per le sue eventuali determinazioni.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Amministrativo  
Giulia Bruno

